

Capo 2

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 2.1

Presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II è istituita la Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera che conferisce il Diploma di specializzazione in Farmacia ospedaliera.

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due settori:

- Farmacia delle istituzioni ospedaliere;
- Farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

Art. 2.2

La Scuola rilascia il titolo di specialista in Farmacia ospedaliera.

Il corso degli studi ha durata triennale.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Le aeree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali dovranno essere dedicate almeno 2400 ore sono specificate nel successivo articolo 2.9.

Art. 2.3

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.3.1982 n. 162.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della scuola.

La Scuola afferisce al Dipartimento di Chimica farmaceutica e tossicologica.

La sede della Scuola è la Facoltà di Farmacia.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla Facoltà di Farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre Facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2.4

Alla scuola sono ammessi i laureati in: Chimica e tecnologia Farmaceutiche, e in Farmacia.

Per l'iscrizione è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università italiana e straniera, accettato dalle competenti Autorità italiane dal Consiglio della scuola e Senato Accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta Scuola.

Art. 2.5

Il Consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il Consiglio determina, pertanto:

- gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;
- la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 2.6

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 2.5, il Consiglio della Scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche indicate nel successivo articolo 2.9.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 2.7

All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della Scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla Specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 2.8

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli Specializzandi ai sensi del D.P.R. dell'11.7.1980, n. 382 e del D.P.R. del 10.3.1982, n. 162.

E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 2.9

Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto al precedente articolo 6, il Consiglio della Scuola deve comprendere le seguenti aree didattiche, per un minimo di 50 ore per ciascuna area:

Area 1) Biologica.

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari

E07X Farmacologia

F04A Patologia generale

F05X Microbiologia e microbiologia clinica
F22A Igiene generale ed applicata.

Area 2) Chimico-analitica farmaceutica

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari
A02B Probabilità e statistica matematica
C07X Chimica farmaceutica
C09X Chimica bromatologica
S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Area 3) Tecnologico-applicativa.

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica e all'impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direccionamento verso organi bersaglio.

Settori scientifico-disciplinari
C08X Farmaceutico tecnologico applicativo